

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 24

mercoledì, 22 giugno 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2016, n. 37

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2016, n. 37

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 7/2005

Art. 2 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 20/2016 si è proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile

2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle legge regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), con il quale si è disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in detta materia precedentemente esercitate dalle province;

2. Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilità in capo alla Regione;

3. E' pertanto opportuno reintrodurre nel corpo della l.r. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata a garantire alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi, in particolare, delle associazioni di pescatori che agiscano unitariamente ovvero singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Esercizio di funzioni con soggetti terzi.

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Esercizio di funzioni con soggetti terzi

1. La Regione può avvalersi di soggetti terzi, in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente oppure, qualora esse abbiano rilevanza nazionale, anche singolarmente, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) gestione delle zone di frega;
- b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
- c) gestione delle zone a regolamento specifico;
- d) gestione di campi gara;
- e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
- f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
- g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestituzione;
- h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela.

2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.”.

Art. 2

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 16 giugno 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.06.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 marzo 2016, n. 82

Proponenti:

Consiglieri Bugliani, Marras, De Robertis, Mazzeo, Anselmi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 maggio 2016

Approvata in data 7 giugno 2016

Divenuta legge regionale 37/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7
